



MASSIMO SARACENO
NOTAIO

REPERTORIO N. 24037

RACCOLTA N. 15839

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE "RETE DAFNE ITALIA – RETE NAZIONALE
DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventitré del mese di settembre.

23 settembre 2023

In Roma, in Via Pietro Cossa n. 44, presso l'Aula Magna della facoltà di Teologia Valdese, alle ore dieci e minuti dieci.

Avanti a me Dottor MASSIMO SARACENO Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II n. 33, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- BOUCHARD MARCO, nato a Pomaretto (TO) il 24 aprile 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità presidente e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta senza fine di lucro denominata **"RETE DAFNE ITALIA – RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO"**, con sede legale in Torino, Via Peano n. 3, codice fiscale 11949460015, P. IVA n. 11949460015, costituita con atto a rogito del Notaio Antonella Gori di Campi Bisenzio (FI) in data 11 luglio 2018 rep. n. 22610/6538, registrato a Firenze il 26 luglio 2018 al n. 24415 serie 1T.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente mi dichiara che sono qui convenuti in questo luogo e a quest'ora i soci e gli organi della suddetta associazione per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche dello statuto associativo e dei regolamenti;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 (sette) del vigente statuto, il dott. BOUCHARD MARCO, il quale dopo aver constatato e dato atto:

1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 (sette) dello statuto, a mezzo di PEC inviata in data 4 luglio 2023;

2) che per la compagine sociale sono presenti n. 10 (dieci) soci su n. 11 (undici) soci legittimati ad intervenire in assemblea e a votare, rispetto ai complessivi n. 17 (diciassette) soci iscritti al libro soci telematico dell'associazione, in quanto in regola con il versamento delle quote associative ai sensi dell'art. 4 (quattro) del vigente Regolamento dell'associazione, come risultanti dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

3) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo in qualità di Presidente, i signori:

- TARAVAN SILVIA, nata a Torino il 17 giugno 1970 (vicepresidente);
- MIEROLO GIOVANNI, nato a Torino il 23 agosto 1952 (consigliere, presente anche nella qualità di Segretario Generale);
- MANFREDI MONICA, nata a Firenze il 28 gennaio 1964 (consigliere);
- STEFANI SIMONE, nato a Firenze il 27 marzo 1976 (consigliere);

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4

il 05/10/2023

al n. 32498

serie 1/T

esatti Euro 200,00

- DE VANNA ILARIA, nata a Bari il 22 luglio 1974 (consigliere);
- PUCCIA ANGELO, nato a Ragusa il 15 maggio 1980 (consigliere)

mentre sono assenti i consiglieri:

- FORESTAN MARGHERITA, nata a Quinto vicentino (VC) il 6 novembre 1944;
- COPPOLA ANNA, nata a Bari il 21 dicembre 1946;

verificata la legittimazione all'intervento di tutti i presenti,

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in sede straordinaria sul sopra menzionato ordine del giorno, essendo presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati legittimati ad intervenire in assemblea e a votare.

Preliminarmente il Presidente rende edotta l'assemblea del fatto che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'associazione in data 21 settembre 2023, i soci ASSOCIAZIONE VITTIME DEL SALVEMINI, COOPERATIVA DIKE, UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA, CENTRO VIGANO' DEL BUON VICINATO, ASSOCIAZIONE ROSA DEI VENTI e ASSOCIAZIONE CAM GAIA sono stati sospesi dal diritto di partecipazione alle assemblee dell'associazione, ai sensi dell'art. 4 (quattro) del vigente regolamento, a seguito del mancato pagamento delle quote di adesione e della persistente morosità decorso il termine di trenta giorni dall'intimazione di pagamento indirizzata ai suddetti associati dal Consiglio di Amministrazione.

Dopo una breve relazione del Segretario Generale, il Presidente passa ad illustrare ai soci le proposte di modifica integrale dello statuto e del regolamento dell'associazione, elaborate dal Consiglio di Amministrazione al fine, in particolare, di adeguare lo statuto alla normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di consentire all'associazione di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di acquistare pertanto la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del medesimo d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

A tal uopo, il Presidente rende noto che, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 16 del DM 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, applicabile al caso specifico in forza del rinvio di cui all'art. 18 del DM medesimo:

a) l'Istituto "Banca Intesa Sanpaolo", filiale di Torino Centro 55008, ha rilasciato in data 5 settembre 2023 un'attestazione circa la sussistenza in capo alla Fondazione di una somma liquida e disponibile "*pari ad oltre 40.000 euro da inizio 2023*";

b) è stata predisposta in data 15 settembre 2023 apposita perizia di stima dal dott. Mainardi Antonio, nato a Torino il 17 febbraio 1965, iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 2092 sezione A, e nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al n. 110649, attestante, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS e del conseguimento della personalità giuridica, che il valore del patrimonio dell'associazione, espresso alla data del 30 giugno 2023, è pari ad euro 28.838,00 (ventottomilaottocentotrentotto virgola zero zero), valore superiore al minimo richiesto dal sopra citato art. 22, comma 4 del D. Lg.vo 3 luglio 2017, n. 117.

Il presidente consegna quindi a me Notaio la sopra citata copia cartacea

dell'attestazione bancaria rilasciata dall'Istituto "Banca Intesa Sanpaolo", filiale di Torino Centro 55008 in data 5 settembre 2023 e la perizia di stima predisposta dal dott. Mainardi Antonio in data 15 settembre 2023, asseverata con giuramento innanzi al Notaio Maria Cristina De Cesare di Torino in data 19 settembre 2023, con verbale rep. n. 5657, documenti che io notaio provvedo ad allegare al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C".

Il Presidente mette in rilievo il fatto che, a seguito dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, nella denominazione dell'associazione medesima, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sarà inserito l'acronimo "ETS", come già precisato in sede di atto costitutivo.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, mediante voto palese, nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 21 c.c., come da rinvio contenuto nell'art. 7 (sette) dello statuto,

DELIBERA

1) di prendere atto dell'avvenuta sospensione dei soci ASSOCIAZIONE VITTIME DEL SALVEMINI, COOPERATIVA DIKE, UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA, CENTRO VIGANO' DEL BUON VICINATO, ASSOCIAZIONE ROSA DEI VENTI e ASSOCIAZIONE CAM GAIA dal diritto di partecipazione alle assemblee dell'associazione, ai sensi dell'art. 4 (quattro) del vigente regolamento, a seguito del mancato pagamento delle quote di adesione e della persistente morosità decorso il termine di trenta giorni dall'intimazione di pagamento indirizzata ai suddetti associati dal Consiglio di Amministrazione;

2) di modificare integralmente il testo dello statuto associativo, adeguandolo alla normativa sul c.d. terzo settore di cui al D.lgs.3 luglio 2017 n.117 e di iscriversi al registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS) ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, secondo la proposta del presidente; lo statuto, nella nuova formulazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D";

3) di modificare il testo del regolamento, secondo la proposta del presidente; il regolamento, nella nuova formulazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

Io notaio attesto, ai sensi dell'art.22 D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, degli artt.16 e 18 D.M. Lavoro 15 settembre 2020 n.106 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 21 aprile 2022 n.9 (e successiva nota del medesimo Ministero prot.n.34/9184 del 16 giugno 2022), che, sulla base delle risultanze della documentazione allegata al presente atto, sussistono le condizioni patrimoniali minime richieste dall'art. 22 comma 4 del D. Lg.vo 3 luglio 2017 n. 117 per l'iscrizione della "**RETE DAFNE ITALIA – RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO ETS**" nel RUNTS, e per l'acquisto della personalità giuridica con i conseguenti effetti e, in particolare, che il patrimonio è composto da beni mobili, crediti e disponibilità liquide per un valore complessivo di euro 28.838,00 (ventottomilaottocentotrentotto virgola zero zero) alla data del 30 giugno 2023.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dà atto che i lavori assembleari

proseguono in parte ordinaria essendo le ore dieci e minuti quaranta.
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, il comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla propria volontà e lo approva sottoscrivendolo alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di tre fogli di cui occupa dieci facciate e quanto fin qui della presente undicesima.

F.TO MARCO BOUCHARD

F.TO MASSIMO SARACENO

A

FOGLIO PRESENZE- SOCI LEGITTIMATI AL VOTO - ASSEMBLEA DEL 23.09.2023
DELL'ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ITALIA

Versamento
quota 2023

1	Associazione Rete Dafne Torino	SI
2	Associazione Aleteia	SI
3	Associazione Mediatori Insieme	SI
4	Comune di Verona	SI
5	Associazione Libra ETS	SI
6	Associazione ASAV	SI
7	Associazione Diesis	SI
8	Cooperativa CRISI	SI
9	Associazione Telefono Rosa Piemonte	SI
10	Cooperativa Studio IRIS	SI
11	Associazione Eccetera APS	SI

Legale rappresentante	Delega	Firma
Marcello Maddalena	Silvia Taravan	<i>Silvia Taravan</i>
Simone Stefani		<i>Simone Stefani</i>
Sardara Annina	ARIANNA TURCO	<i>ARIANNA TURCO</i>
Damiano Tommasi	Emma Benedetti	<i>Emma Benedetti</i>
Angelo Puccia		<i>Angelo Puccia</i>
Emma Benedetti		<i>Emma Benedetti</i>
Francesca Salvatore		<i>Francesca Salvatore</i>
Anna Coppola	Ilaria De Vanna	<i>Ilaria De Vanna</i>
Luciana Menzio	Giovanni Mierolo	<i>Giovanni Mierolo</i>
Salvatore Genzano		<i>Salvatore Genzano</i>
Arianna Turco		<i>Arianna Turco</i>

ALLEGATO A
AL REP. N° 24038/15839



Una postilla.

Mantovani

1. delle Sardara Annina

B

ALLEGATO B
AL REP. N° 24037/15933

INTESA  SANPAOLO

Torino, 05/09/2023

Spett.le
ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ITALIA -
RETE NAZIONALE DEL SERVIZI DI
ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO
C.F. 11949460015
VIA GIUSEPPE PEANO 3
10129 TORINO (TO)

A richiesta di Associazione Rete Dafne, con sede in Torino, Via Giuseppe Peano, 3 (di seguito Associazione), possiamo dichiarare che la stessa intrattiene corretti e regolari rapporti con la nostra Banca ed è in possesso di una disponibilità economica pari ad oltre 40.000 euro da inizio 2023

Per quanto a nostra conoscenza, L'Associazione gode di buona considerazione ed è giudicata in grado di assolvere puntualmente agli impegni assunti.


Quanto sopra non costituisce né impegno né garanzia da parte nostra.

Distinti saluti


INTESA SANPAOLO S.p.A.
Sede Legale: P.zza S. Carlo - 10121 Torino - 55006



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo del Gruppo Bancario



tt. Antonio Mainardi

ALLEGATO
AL REP. N. 24037/15823



RELAZIONE GIURATA DI STIMA
SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA ASSOCIAZIONE
RETE DAFNE ITALIA

CODICE FISCALE 11949460015

CON SEDE LEGALE IN TORINO VIA PEANO N. 3

RESA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017

Il sottoscritto Antonio Mainardi, nato a Torino il 17 febbraio 1965, residente in Torino (TO), corso G. Govone n. 18, dottore commercialista in Torino, iscritto nel registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato D.Lgs. n. 88/1992) al numero d'iscrizione n. 110649 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 IV serie speciale del 17 dicembre 1999, ricevuto incarico dal Dott. Marco Bouchard, legale rappresentante dell'associazione Rete Dafne Italia, codice fiscale n. 11949460015 con sede legale in Torino, via Peano n. 3, di stimare il valore dell'intero patrimonio alla data del 30 giugno 2023 della sopra citata Associazione, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – che prevede, nel caso di acquisto di personalità giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge tra cui la consistenza del patrimonio minimo come disposto dal comma 4 del citato art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,

presenta

la seguente relazione giurata di stima sulla consistenza e sulla valutazione del patrimonio dell'associazione Rete Dafne Italia, codice fiscale n. 11949460015 con sede legale in Torino, via Peano n. 3.

* * *



Antonio Mainardi

Via Vincenzo Vela 35 – 10128 Torino – Tel. 011530074 – Fax 011531507

Allegato al Rep. N. 24037/15823

Notario Maria Cristina DE CESARE
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 74 - 10121 TORINO - TEL. 011 43 45 113
PIAZZA I MAGGIO, 2 - 10028 TROFARELLO (TO) - TEL. 011 64 99 937 - E-MAIL: mcdecesare@notariato.it

1 - Cenni storici e descrittivi

L'Associazione, è stata costituita con atto pubblico l' 11 luglio 2018 a firma del Notaio dott.ssa Antonella Gori, Repertorio n. 22610, Raccolta 6538. I soci costituenti hanno nominato presidente il dott. Marco Bouchard, vice presidente la dott.ssa Annina Sardara, consiglieri i sigg.ri Silvia Taravan, Simone Stefani e Giovanni Mierolo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere- anche mediante il loro coordinamento - la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"- Legge Europea 2015-2016. L'Associazione si propone di favorire una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime anche mediante il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato già esistenti ed operativi, ed all'uopo si propone di:

- elaborare linee guida da diffondere alle Associazioni già operative nel settore;
- pubblicizzare con mezzi adeguati i servizi di assistenza sì da favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- favorire e promuovere lo studio e la ricerca scientifica delle tematiche relative alla tutela e all'assistenza delle vittime di reato
- partecipare a progetti locali ed europei in materia di vittimologia e assistenza alle vittime di reato;
- promuovere, nelle diverse realtà locali, l'avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze e attivando momenti di informazione,

2 - F
La r
base
Tale
di v
rispe
deter
infra

- formazione, supervisione;
- coordinare e raccordare le attività dei servizi sul territorio nazionale rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento;
 - favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori
 - rilevare i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi, delle Forze dell'ordine, del diritto nelle materie attinenti l'assistenza alle vittime di reato;
 - favorire ed erogare la formazione degli operatori addetti ai servizi pubblici e/o privati di assistenza alle vittime anche mediante il dialogo con le Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere;
 - elaborare e implementare strumenti di rilevazione dei dati relativi ai servizi esistenti di assistenza alle vittime di reato e rilevarli periodicamente, anche in collaborazione con le autorità centrali italiane preposte alla comunicazione degli stessi alle autorità europee;
 - attuare, a livello nazionale, attraverso un nucleo di operatori appositamente formati, interventi di assistenza alle vittime di reati di particolare e straordinaria gravità;
 - svolgere attività commerciale connessa ai fini associativi con particolare riguardo alle attività di formazione e supervisione;
 - candidarsi come Full Member di Victim Support Europe in rappresentanza dell'Italia.
- L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà raccordarsi e collaborare con altre reti od organismi nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità.

2 - Esame dei criteri di valutazione

La relazione giurata di stima risponde all'obiettivo di determinare il patrimonio netto sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale.

Tale relazione deve recare la descrizione delle attività e passività, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore – eventualmente rettificato rispetto a quello di libro – è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio. Considerato che l'Ente non ha predisposto un bilancio infrannuale, lo scrivente ha proceduto alla valutazione prendendo ad esame il Bilancio alla



M. P. P.

Antonio Mainardi

data del 31.12.2022 come approvato dall'Assemblea dei Soci il 27 aprile 2023 e la situazione economica al 30 giugno 2023 come predisposta dal Tesoriere. Posto che tale situazione economica è sostanzialmente in pareggio, visto che chiude evidenziando un disavanzo di periodo pari ad euro 6.418, il perito ritiene che una volta aggiornati i saldi al 31.12.2022 di quelle voci patrimoniali con dati oggettivamente riscontrabili al 30 giugno 2023, quali ad esempio il valore delle giacenze di banca oltre a tutte le ulteriori rettifiche come riportate al successivo punto 4) si possa ritenere la situazione patrimoniale al 31.12.2022 valida per la presente valutazione.

3- Descrizione dei beni costituenti il patrimonio oggetto di valutazione

Al fine della presente stima ho quindi ritenuto opportuno adottare a base del lavoro peritale, la seguente documentazione predisposta dall'Associazione, che viene trattenute agli atti dal sottoscritto perito a base del lavoro svolto:

- bilancio al 31.12.2022;
- situazione economica al 30.06.2023;
- riepilogo saldi giacenze bancarie al 30.06.2023.

Dalla documentazione risulta la seguente situazione patrimoniale (gli importi sono espressi in euro):

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE AL 31.12.2022

ATTIVO	€ 130.155
A) QUOTE ASSOCIATIVE	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 130.155
Crediti:	€ 68.339
vs enti privati	€ 19.702
vs enti pubblici	€ 27.637
vs fornitori c/ant.	€ 6.000
vs Chiesa Valdese 8/1000	€ 15.000
Disponibilità liquide	€ 61.816
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 0

L. Antonio Mainardi

PASSIVO	€ 82.223
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 0
C) FONDO TFR	€ 0
D) DEBITI	€ 23.976
Vs banche	€ 25
Vs fornitori	€ 22.976
D) RATEI E RISCO NTI PASSIVI	€ 59.223
Risconti passivi	€ 59.223



La differenza contabile tra attività e passività, come da dettaglio sopra esposto, emerge in **euro 47.932.**

Si procede ora all'esame delle singole componenti dell'attivo e del passivo.

ATTIVITA'

ATTIVO CIRCOLANTE

Le voci non rivestono particolari problemi e vengono assunte nelle modalità sotto riportate: i crediti evidenziati nel Bilancio al 31.12.2022 vengono prudenzialmente rettificati del fondo svalutazione crediti;

la voce disponibilità liquide è costituita dalla giacenza sul conto corrente bancario e rappresenta il numerario esistente al 30.06.2023 come da estratto conto rilasciato dal seguente istituto di credito

- Intesa SanPaolo conto corrente n. 161444	<u>euro 46.139,23</u>
TOTALE	euro 46.139,23

Il decremento rispetto al valore riportato a bilancio al 31.12.2022 è di euro 15.677.



Antonio Mainardi

PASSIVITA'

DEBITI

I debiti vengono considerati nella loro integralità e sono quelli riscontrabili dalla situazione debitoria esposta nel bilancio al 31.12.2022.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Sono determinati in base al principio della competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi.

4 - Valutazione

Sulla base di quanto sin qui esposto, si perviene alla seguente valutazione patrimoniale rettificata al 30 giugno 2023.

VALUTAZIONE PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE AL 30.06.2023

ATTIVO		€ 111.061
A) QUOTE ASSOCIATIVE		0
B) IMMOBILIZZAZIONI		€ 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		€ 111.061
Crediti:		€ 68.339
vs enti privati	€ 19.702	
vs enti pubblici	€ 27.637	
vs fornitori c/ant.	€ 6.000	
vs Chiesa Valdese 8/1000	€ 15.000	
(fondo svalutazione crediti)		(€ 3.417)
Disponibilità liquide		€ 46.139
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		€ 0
PASSIVO		€ 82.223
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		€ 0
C) FONDO TFR		€ 0

) DEBITI
s banche
s fornitori

) RATEI E R
sconti passivi

a differenza
euro 28.838.

5 - Cons

Il sottos
onsiderazion
arantire l'esi
alore è il ris
chema di rer
edazione del
ll'articolo 24

he il valore
Dafne Italia,
d euro 28.83

he tale valo
17 del 3 lug
Con quanto
ottemperanza
Con osservar

Torino, 15 se

D) DEBITI	€ 23.976
Vs banche	€ 25
Vs fornitori	€ 22.976
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 59.223
Risconti passivi	€ 59.223

La differenza contabile tra attività e passività, come da dettaglio sopra esposto, emerge in euro **28.838**.

5 - Considerazioni conclusive

Il sottoscritto perito ritiene, a suo giudizio, tenuto conto che, come già precisato nelle considerazioni preliminari sopra svolte, la finalità della presente perizia è quella di garantire l'esistenza del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale e che tale valore è il risultato della contrapposizione di attività e passività rappresentate secondo lo schema di rendiconto adottato dall'Ente e valutate con osservanza dei principi contabili di redazione del bilancio di cui agli articoli 2423 e 2423bis e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice Civile,

dichiara

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30 giugno 2023, dell'associazione Rete Dafne Italia, codice fiscale n. 11949460015 con sede legale in Torino, via Peano n. 3 è pari ad euro 28.838 (ventottomilaottocentotrentotto)

attesta

che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Con osservanza.

Torino, 15 settembre 2023

dott. Antonio mainardi

Antonio Mainardi

Ugo Roberto Pellerin



Repertorio numero **5657**

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di settembre,

19.9.2023

in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74.

Avanti me Dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il Signor:-----

- **MAINARDI Antonio**, nato a Torino il 17 febbraio 1965, residente in Torino, Corso Govone Giuseppe n. 18/A, codice fiscale MNR NTN 65B17 L219 Z, -----

iscritto al numero 110649 nel registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144/2012, della cui identità personale sono certa, il quale mi ha presentato la relazione giurata di stima che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento su richiesta dell'Associazione "RETE DAFNE ITALIA" con sede legale in Torino, Via Peano n. 3, codice fiscale n. 11949460015.-----

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge il Comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito, ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto



alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo
che quello di far conoscere la verità".-----

Il Comparente dichiara di aver ricevuto l'informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Re-
golamento UE 2016/679 s.m.i. e di ogni altra normativa in
vigore.-----

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti,
sono a carico del richiedente Associazione "RETE DAFNE ITA-
LIA".-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura al comparente che da me interpellato lo approva.-

Scritto in parte da me e in parte dattiloscritto da persona di
mia fiducia su fogli uno di cui occupa uno intero facciate e
fin qui della presente facciata, viene sottoscritto dal com-
parente e da me Notaio alle ore *dieci e cinque minuti*

scopo

Antonio Meinardi

a sul

Superdetrupolano

Re-

va in



enti,

ITA-

le ho

ova.-

na di

ate e

com-

utro

All. "D" Rep.24037/15839

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO- E.T.S."

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione denominato **"RETE DAFNE ITALIA - RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO- E.T.S."**, di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente Statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere e realizzare tramite gli Enti soci, ed eventualmente gestire, anche mediante il loro coordinamento – la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea" - Legge Europea 2015-2016.

Art 4 - Attività di interesse generale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono quelle previste dalle lettere a) e w) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché

dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'Associazione potrà perseguire, in via non prevalente, le proprie finalità anche mediante l'esercizio delle attività di interesse generale di cui alle lettere h) e i) del citato articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. Più precisamente l'Associazione si propone di favorire una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime anche mediante il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato già esistenti ed operativi, ed all'uopo si propone di:

- elaborare linee guida da diffondere alle Associazioni già operative nel settore;
- pubblicizzare con mezzi adeguati i servizi di assistenza sì da favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- favorire e promuovere lo studio e la ricerca scientifica delle tematiche relative alla tutela e all'assistenza delle vittime di reato;
- partecipare a progetti nazionali ed europei in materia di vittimologia e assistenza alle vittime di reato;
- promuovere, nelle diverse realtà locali, di concerto con i soci, laddove siano già presenti territorialmente, l'avvio di servizi di assistenza alle vittime di reato e supportarli favorendo lo scambio di esperienze e attivando momenti di informazione, formazione, supervisione;
- promuovere la creazione di servizi di rete e gestire, se necessario, l'attività di assistenza alle vittime qualora l'ente pubblico affidi a RDI e non a realtà locali, la gestione economica delle attività;
 - coordinare e raccordare le attività dei servizi sul territorio nazionale rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento;
- favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti su tutto il territorio nazionale da parte delle vittime e dei diversi operatori;
- rilevare i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi, delle Forze dell'Ordine e del diritto, nelle materie attinenti all'assistenza alle vittime di reato;
- favorire ed erogare la formazione degli operatori addetti ai servizi pubblici e/o privati di assistenza alle vittime anche mediante il dialogo con le Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere;
- elaborare e implementare strumenti di rilevazione dei dati relativi ai servizi esistenti di assistenza alle vittime di reato e rilevarli periodicamente, anche in collaborazione con le autorità centrali italiane preposte alla comunicazione degli stessi alle autorità europee;
- attuare, a livello nazionale, attraverso un nucleo di operatori

appositamente formati, interventi di assistenza alle vittime di reati di particolare e straordinaria gravità;

- svolgere attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e supervisione;
- candidarsi come Full Member di Victim Support Europe in rappresentanza dell'Italia.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, potrà raccordarsi e collaborare con altre reti nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità.

4. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari nel rispetto degli Articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. All'associazione possono partecipare enti pubblici ed enti privati che ne condividano gli scopi e si impegnino e perseguirli.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- la ragione sociale dell'ente, indirizzo, data e luogo di costituzione, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, nonché i dati del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

4. E previsto un iter di valutazione dell'ammissione a socio, secondo quanto indicato nel Regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

8. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare le proprie proposte di candidature agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali

richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione;

3. Ciascun socio ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento dello scopo sociale;
- di non arrecare danno all'Associazione;
- di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di socio e il suo versamento è condizione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di cessazione, per recesso, per esclusione o in caso di mancato versamento dell'eventuale quota associativa annuale;

2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Presidente di Rete Dafne Italia, il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dal socio interessato a sua difesa.

Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- dall'Assemblea degli Associati;
- dal Coordinamento nazionale;
- dal Consiglio di Amministrazione;
- dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- dal Segretario Generale;
- dal Tesoriere;
- dall'Organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. Il compito di convocare l'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione mediante comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica, da far pervenire a ciascun associato entro 30 giorni prima

della data di svolgimento, in cui viene specificato l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve aver luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima. L'atto di convocazione è trasmesso, anche via posta elettronica, all'Ufficio del Revisore Legale, il quale ha facoltà di intervento e interlocuzione senza diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di convocare l'Assemblea in via straordinaria, specificandone i motivi. L'Assemblea può essere convocata presso la sede o anche in luogo diverso, purché in Italia. L'Assemblea può essere anche convocata in modalità a distanza o mista. Può essere convocata altresì quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Revisione, ovvero ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino un ordine del giorno. I lavori della Assemblea, una volta convocata dal Presidente dell'Associazione e una volta insediata, sono diretti dallo stesso che può nominare un Presidente dell'Assemblea. Il Presidente della Assemblea, di volta in volta, provvede alla nomina – tra i membri presenti – del Segretario di Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea nonché il diritto di voto. Ciascun socio esprime in Assemblea n. 1 voto. Il Presidente della Assemblea dirige i lavori della Assemblea; degli stessi viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

3. Gli associati possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri associati con diritto di voto. Nessun associato può rappresentare più di un associato.

4. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elegge e revoca i componenti del Coordinamento;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca, in generale, i componenti di tutti gli organi sociali che siano in carica;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
 - discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e

gli altri eventuali regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;

- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Coordinamento e, più in generale, di tutti gli organi sociali, ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno il 20% dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o all'eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

7. I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci ancorché dissenzienti.

10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Resta inteso che tale modalità di partecipazione, previa motivata giustificazione del socio, deve essere preventivamente comunicata agli organi competenti.

Art. 13 – Coordinamento

1. Il Coordinamento è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed è presieduto da un Coordinatore nazionale eletto annualmente tra i suoi membri nella prima seduta utile convocata dal Presidente dell'Associazione.

2. Il Coordinamento è composto dai rappresentanti regionali dei soci persone giuridiche in numero non superiore al numero delle Regioni italiane; ogni Regione è rappresentata da un solo socio e ogni membro eletto non può rappresentare più Regioni.

3. Non può essere nominato membro, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I componenti del Coordinamento rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rileggibili.

Art. 14 - Competenze e funzionamento del Coordinamento

1. Il Coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e coadiuva il Consiglio di Amministrazione con proposte e pareri non vincolanti sulle seguenti materie:

- realizzazione di eventi e attività associative;
- reperimento di risorse per l'associazione;
- sviluppo di attività formative;
- attività di informazione e sensibilizzazione;
- rapporti con le Regioni e la Conferenza delle Regioni.

2. Il Coordinamento è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e formula proposte e pareri non vincolanti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Coordinatore nazionale procede alla redazione del verbale di ogni riunione che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente

dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, oltre che dal Presidente se scelto tra persone diverse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario generale, eletti dall'Assemblea, sulla base delle candidature indicate dai soci stessi. Ogni socio può esprimere al massimo una candidatura da proporre all'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dell'Associazione, scelto preferibilmente fra persone esterne al Consiglio di Amministrazione e il Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può assegnare specifiche competenze o funzioni ai singoli consiglieri.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

- si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno. Nella convocazione viene specificato l'ordine del giorno;
- nomina, all'esterno del Consiglio stesso, il Tesoriere e il Segretario Generale;
- amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predispone, su proposta del Tesoriere e del Segretario Generale, il bilancio preventivo e il programma di attività;
- predispone il bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- approva o rigetta le domande di ammissione dei nuovi soci;
- propone gli eventuali regolamenti interni all'Assemblea;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- fissa l'ammontare della quota associativa;

- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- convoca il Revisore Legale laddove ne ravvisi l'opportunità;
- delibera su ogni altra questione sottoposta dal Presidente.

2. La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano un riscontro immediato. In caso di urgenza il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro 3 giorni dalla data della riunione, specificando i motivi dell'urgenza. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica e venga a mancare il numero legale o qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità della sua sostituzione, si procede alla convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 18 - Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra personalità esterne.

3. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e definisce l'ordine del giorno.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato

dall'Assemblea.

6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Inoltre, il Presidente dell'Associazione:

- a) cura i rapporti nazionali e internazionali con Enti e istituzioni di diritto pubblico o privato;
- b) cura i rapporti con gli Enti soci le reti locali ed in particolare con i soggetti gestori delle stesse;
- c) collabora con il Segretario Generale nelle relazioni nazionali e internazionali dell'Associazione;
- d) garantisce l'attuazione degli obiettivi e delle finalità perseguite dall'Associazione;
- e) può inviare comunicazioni ed esortazioni alla Assemblea, aventi oggetto gli obiettivi e le finalità perseguite dall'Associazione.

Art. 20 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarla.

Art. 21 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

2. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dallo Statuto, al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Segretario Generale:

- a) cura i rapporti nazionali e internazionali in collaborazione del Presidente;
- b) adotta gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione in adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) propone, unitamente al Tesoriere e al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio gli atti di amministrazione straordinaria ed urgente alla prima riunione utile;
- e) propone gli incarichi sui progetti, azioni e/o eventi, al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione;
- f) ha il compito di perseguire e coordinare le azioni per il raggiungimento gli obiettivi definiti dal CDA, attivando e coordinando le risorse messe a disposizione.

Art. 22 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente può effettuare operazioni contabili su espressa delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti da questo indicati.

2. Il Tesoriere deve rendere conto della situazione di cassa, della tenuta dei libri contabili e delle operazioni contabili compiute al Presidente, al

Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo o al revisore legale, se costituiti.

Art. 23 - Organo di Controllo e revisione legale

1. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo.

2. L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

3. L'organo di controllo può avere struttura monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

4. Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo collegiale sono nominati dal Presidente. Egli dovrà scegliere il sindaco unico, o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

5. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- qualora svolga la suddetta funzione di controllo contabile, esprime al Presidente il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ed attesta che il bilancio sociale, qualora sussistano le condizioni per la sua redazione obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117; il bilancio sociale medesimo, in tal caso, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

- potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

- potrà agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'organo amministrativo.

6. Il sindaco unico o i componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione.

7. Al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetta il

rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

8. L'assemblea può prevedere che al sindaco unico o ai componenti dell'organo di controllo spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

9. All'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile.

10. Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che svolgerà attività di controllo contabile.

11. Il Revisore Legale è nominato dall'Assemblea, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, e dura in carica per tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. Può essere revocato con preavviso di sei mesi, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea.

12. In tale qualità, il Revisore esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere vincolante sul progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, eventualmente predisposto nella forma del rendiconto finanziario per cassa o nella forma del bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed effettua le verifiche trimestrali di cassa.

13. Il Revisore effettua le ispezioni almeno una volta l'anno e ogni volta che lo richiedono il Presidente, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea; delle ispezioni redige processo verbale che viene trascritto in apposito libro, tenuto a propria cura, presso la sede dell'Associazione.

14. Al Revisore spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'espletamento dell'incarico.

15. L'assemblea può prevedere che al revisore dei Conti spetti anche un compenso annuale per l'attività svolta, determinandone l'ammontare con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 c.c..

16. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17. L'obbligo di permanenza del revisore cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con conseguente ripristino della competenza dell'organo di controllo.

18. La qualità di Revisore legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno della Associazione.

Art. 24 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario Generale

dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati ed i membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi al Segretario Generale ed all'eventuale organo di riferimento.

Art. 25 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali
- contributi pubblici e privati
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- altre entrate espressamente previste dalla legge
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.

3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, qualora esercitate.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello usato per il bilancio consuntivo e deve evidenziare l'ammontare dell'eventuale quota sociale annua.

6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

7. Il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 3 luglio 2017 n.

117, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

8. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 euro annui, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

9. L'associazione dovrà depositare il bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

10. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione superino la soglia di 100.000 euro annui, dovrà essere pubblicato annualmente e tenuto aggiornato sul sito internet della Fondazione medesima l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

11. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione superino la soglia di 1 milione di euro, dovrà essere predisposto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, redatto secondo le linee guida di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emesso in data 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione, durante la propria vita, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitali o riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo richiesto ed espresso secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dall'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato

dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del detto Ufficio, tale parere sarà eventualmente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento ai regolamenti interni, nonché alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Bouchard Marco

F.to Massimo Saraceno

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE DAFNE ITALIA – RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO"

Art. 1 Denominazione e durata

L'associazione sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente provvede a richiedere l'iscrizione dell'associazione nei competenti Registri.

Art. 2 – Sede

Presso la sede legale sono custoditi tutti i documenti, i libri verbali, i registri e tutti i beni pertinenti all'amministrazione e gestione dell'associazione. L'istituzione, o la chiusura, di sedi secondarie è deliberata dalla Assemblea con la maggioranza dei voti e con la presenza della metà degli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La variazione della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Torino è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Scopi e finalità dell'associazione

Le iniziative e le attività indicate agli articoli 3 e 4 dello Statuto sono assunte con adeguato provvedimento, sulla base della normativa civilistica, del medesimo Statuto e del Regolamento.

Art. 4 – Patrimonio

Le quote associative a carico dei soci sono versate per anno solare secondo gli importi annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazione. In caso di morosità il Consiglio di Amministrazione intimerà per iscritto all'associato il pagamento della quota. Qualora la morosità dovesse persistere dopo trenta giorni dalla intimazione, l'associato sarà – per delibera del Consiglio di Amministrazione – sospeso dal diritto di partecipazione all'Assemblea. In caso di persistenza della morosità sarà avviata la procedura di esclusione dell'associato di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Il ricevimento di donazioni e lasciti dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione che delibera altresì sulla presentazione di eventuali istanze di contributo nei confronti dello Stato, delle regioni e degli altri Enti locali, enti o istituzioni pubbliche, enti privati e fondazioni di origine bancaria.

Art. 5 – Gli associati

È istituito il libro soci che contiene le seguenti notizie:

- a) denominazione o nome del socio;
- b) indirizzo e recapiti telefonici, e-mail;
- c) data di ammissione a socio;
- d) qualifica del socio;
- e) quota versata;
- f) data di cessazione.

Il soggetto che intenda essere ammesso come nuovo socio ordinario deve inviare un'istanza scritta al Presidente, il quale la trasmette al Consiglio di Amministrazione per la sua trattazione.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'ente;
- b) Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

- c) Documento di identità del legale rappresentante dell'ente;
- d) Eventuale relazione descrittiva circa le attività svolte in conformità all'art. 9 della Direttiva europea 29/2012;
- e) Ogni altra informazione documentata volta ad illustrare lo svolgimento di attività collaterali alla assistenza alle vittime generiche di reato;
- f) Ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Qualora l'istante sia un Ente pubblica è sufficiente la trasmissione dell'istanza corredata dal solo documento d'identità del legale rappresentante dell'Ente.

L'eventuale rigetto dell'istanza deve essere motivato.

Al nuovo associato viene trasmesso l'invito a provvedere al versamento della quota associativa per l'anno solare in corso. In caso di mancato versamento della quota associativa l'ammissione sarà sospesa e diverrà operativa a versamento effettuato.

Art. 6 - Doveri particolari del socio

Al fine di mettere l'Associazione nelle condizioni di conoscere l'effettiva applicazione della Direttiva 2012/29/UE sul territorio dello Stato italiano e, conseguentemente, di tenere informate le Istituzioni nazionali e internazionali, ogni socio è tenuto a far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio di Amministrazione una rendicontazione delle attività svolte nell'assistenza alle vittime di reato comprensiva di:

- eventuali variazioni intervenute successivamente all'ammissione nel proprio statuto e negli organi sociali;
- le iniziative assunte nel corso dell'anno;
- le entrate e gli impieghi di risorse nel perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione Rete Dafne Italia;
- un report sul numero di vittime accolte e sulle caratteristiche soggettive e oggettive dell'accoglienza (genere, nazionalità, natura del reato, tipologia della richiesta ecc...) secondo il format che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio, entro il 30 giugno di ciascun anno, deve far pervenire copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente approvato dai relativi organi.

Art. 7 - Recesso del socio

Il recesso può essere esercitato in qualunque momento ed è comunicato, in forma scritta, dal socio al Presidente, il quale lo comunica agli altri membri della Associazione e provvede alla annotazione nel libro soci.

Il socio che recede non ha il diritto alla restituzione delle quote versate e degli eventuali conferimenti eseguiti.

Il socio receduto può chiedere nuovamente l'ammissione all'Associazione.

Art. 8 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può avvenire per:

- a) Mancato versamento della quota sociale.

In caso di persistenza della morosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, l'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare l'esclusione del socio dall'associazione.

- b) Danno morale o patrimoniale cagionato.

Il danno morale o patrimoniale cagionato nei confronti della Associazione deve emergere - in via principale o incidentale - da una sentenza passata in giudicato o da un lodo arbitrale non assoggettabile ad

impugnazione.

Il Presidente – preso atto della sentenza o del lodo – ne acquisisce copia e convoca l'Assemblea ponendo all'ordine del giorno la questione del danno cagionato dal socio e la sua esclusione.

Nel corso dell'Assemblea viene sentito il socio assoggettato alla procedura, e la sua esclusione è deliberata in modo ordinario.

c) Grave violazione dello Statuto o del presente Regolamento.

La violazione è rilevata dal Consiglio di Amministrazione con la procedura che sarà descritta all'art. 14 del presente Regolamento.

Rilevata la violazione il Presidente convoca l'Assemblea ponendo all'ordine del giorno la questione della violazione. Nel corso dell'Assemblea viene sentito il socio assoggettato alla procedura, e la sua esclusione è deliberata in modo ordinario.

Art. 9 - Enti benemeriti

È facoltà dell'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nominare enti benemeriti, persone fisiche o giuridiche, che si sono distinte per particolari meriti nell'assistenza alle vittime di reato, senza diritto di voto e obbligo di versamento della quota associativa.

Art. 10 – Organi dell'associazione

La convocazione degli organi collegiali potrà avvenire sulla base di due distinte modalità:

a) mediante convocazione in presenza presso la sede legale o presso una sede diversa da quella legale nel territorio dello Stato italiano;

b) mediante video-conferenza.

Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri degli organi dell'associazione avviene esclusivamente dietro presentazione al Tesoriere dei relativi giustificativi nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento dei rimborsi spesa" dell'ente.

Art. 11 – L'Assemblea

I compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento dell'organo assembleare sono disciplinati dagli artt. 9, 10, 11 e 12 dello Statuto. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o almeno il 20% degli associati intendano convocare l'assemblea, la richiesta di convocazione dovrà essere indirizzata in forma scritta al Presidente e dovrà, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione dei motivi punti a base della medesima e l'ordine del giorno proposto. Sarà quindi compito del Presidente procedere alla convocazione in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto.

In occasione dell'Assemblea viene eletto tra i presenti il Segretario di Assemblea che provvede alla redazione del verbale. I verbali delle assemblee sono raccolti nel libro verbale dell'assemblea.

I punti all'ordine del giorno possono essere trattati anche senza seguire la cronologia indicata. Il Presidente presenta ogni punto dell'ordine del giorno ed invita i partecipanti alla discussione.

Le delibere ordinarie dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere della Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario d'Assemblea; successivamente il Segretario la sottopone al Presidente

per la sottoscrizione e la sottoscrive anch'egli.

Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione

I compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha luogo presso la sede della Associazione, ovvero può essere convocato in altra sede o via videoconferenza.

In apertura del Consiglio di Amministrazione viene eletto tra i presenti il Segretario che provvede alla redazione del verbale.

I verbali del Consiglio di Amministrazione sono raccolti nel libro verbale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Cessazione dalla carica del membro del Consiglio di Amministrazione

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica e venga a mancare il numero legale o qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisi la necessità della sua sostituzione, si procede alla convocazione dell'assemblea nelle forme previste dal presente Statuto. Il componente così nominato scade con gli altri componenti.

Art. 14 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dai membri del Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono comunicate in forma scritta ai membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni del Presidente, costui resta in carica per gli affari correnti e, in particolare, per la convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedere alla designazione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Vicepresidente.

Art. 15 – Il Segretario Generale

È nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

È compito del Segretario Generale la cura e la conservazione del Libro Soci, del libro verbale delle assemblee e del libro verbale del Consiglio di Amministrazione. La carica è remunerata e ha durata triennale.

Oltre al compenso spetta al Segretario Generale il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

Art. 16- Il Tesoriere

È nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 22 dello Statuto. Predisponde, congiuntamente al Segretario Generale, il bilancio consuntivo e preventivo dell'ente. Provvede al pagamento delle spese ordinarie (di importo inferiore ai 1.000 euro) autorizzate dal Presidente o dal Segretario Generale e delle spese non ordinarie (di importo superiore ai 1.000 euro) autorizzate dal Consiglio di amministrazione.

Il Tesoriere è nominato al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in questo caso la carica è remunerata e viene assegnata a tempo indeterminato salvo revoca di una delle due parti.

La documentazione contabile e fiscale e la contrattualistica dell'ente sono conservati presso la sede sociale. È consentito al tesoriere il trasporto e

la conservazione della documentazione di cui sopra presso il proprio ufficio per consentire allo stesso di adempiere alle incombenze legate alla carica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: registrazione fatture e prima nota, redazione bilancio). Tale documentazione contabile dovrà essere riportata in sede una volta adempiuti gli obblighi contabili.

Il Consiglio di Amministrazione oppure l'organo di controllo o il revisore legale, se costituiti ai sensi dell'art. 23 dello statuto, possono svolgere attività ispettiva sull'operato del Tesoriere sia in via indiretta, chiedendo notizie e informazioni al Tesoriere, il quale ha venti giorni di tempo per trasmettere le informazioni richieste, che in via diretta visionando i libri contabili, la documentazione bancaria, la documentazione che contiene i rapporti patrimoniali intrattenuti dalla Associazione.

Art. 17 – Il Revisore Legale

È nominato dall'assemblea e svolge le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. Al Revisore Legale spetta l'attività di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile dell'ente; lo stesso provvede periodicamente a verificare la corretta tenuta della contabilità, la corrispondenza al vero delle scritture contabili e il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La carica di Revisore Legale è incompatibile con ogni ulteriore incarico all'interno dell'associazione.

Art. 18 – La struttura formativa

Per lo svolgimento delle attività formative interne all'Associazione nonché di quelle di sensibilizzazione, informazione e formazione esterne all'Associazione è costituita una struttura formativa con un Coordinatore e almeno due esperti (uno per le materie giuridiche e uno per le materie psicologiche). I membri della struttura sono nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne all'Associazione stessa. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Coordinatore invia una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione di quella per l'anno in corso. Il coordinatore tiene informato periodicamente il Presidente.

Art. 19 – La struttura di fundraising e di progettazione europea

Per lo svolgimento dell'attività di fundraising e per la progettazione necessaria alla partecipazione ai bandi e ai concorsi dell'Unione europea è costituita una struttura organizzativa composta da due coordinatori. I coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Trimestralmente i Coordinatori inviano una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Tesoriere sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nonché sulla programmazione delle iniziative previste per l'anno in corso.

Art. 20 – Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria convocata dal Presidente che ha il compito di esporre le motivazioni che hanno reso opportuno lo scioglimento dell'associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento deve indicare il nominativo o i nominativi del/i liquidatore/i. Deliberato lo scioglimento non potranno essere compiute nuove attività da parte del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà soltanto compiere atti di amministrazione corrente. Il liquidatore, o i liquidatori,

non possono essere designati né tra i soci, né tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di pluralità di liquidatori, questi dovranno essere sempre in numero dispari e le delibere dei liquidatori dovranno essere assunte con il voto della maggioranza.

Art. 21 – Clausola Generale di Chiusura

Per tutte le materie e i casi che non sono espressamente previsti dal presente Regolamento, si farà ricorso alla analogia o, in subordine, ai principi generali.

Art. 22 – Clausola di variazione

L'iniziativa per la modifica del presente Regolamento è assunta dal Segretario Generale che la propone al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – Clausola formale

Ogni attività e comunicazione da parte di organi della associazione è svolta in forma scritta.

Allegati:

- 1) Allegato A – Regolamento rimborsi spesa
- 2) Allegato B – Regolamento relativo all'utilizzo del marchio Rete Dafne e al rapporto di partenariato tra rete locale e rete nazionale

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO MISSIONI E RIMBORSI SPESE RETE DAFNE ITALIA

TITOLO I - IL REGOLAMENTO

ART. 1 - (REGOLAMENTO)

L'associazione "Rete Dafne Italia", disciplinata dallo statuto e dal presente regolamento di esecuzione dello statuto in materia di missioni e rimborsi spese, agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi statali e regionali.

ART. 2 - (EFFICACIA DEL REGOLAMENTO)

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli organi dell'associazione, i soggetti terzi da essi delegati per lo svolgimento di particolari missioni, i professionisti, i soggetti che effettuano prestazioni occasionali e tutti coloro che collaborano con l'associazione;

Esso stabilisce le regole esecutive dei rimborsi delle spese sostenute per missioni ed attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 - (MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO)

Le modifiche del presente regolamento possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

TITOLO II - MISSIONI COMPIUTE DAI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA LORO DELEGATI

ART. 4 - (PARTECIPAZIONE)

Effettuano missioni per conto dell'associazione il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, o soggetti terzi da essi designati, il Segretario Generale e il Tesoriere.

ART. 5 - (AUTORIZZAZIONE MISSIONI)

Le missioni che prevedono una spesa complessiva inferiore ai 500 euro possono essere poste in essere direttamente dai soggetti di cui all'art. 4 previa autorizzazione del Presidente o del Segretario Generale e verifica della copertura a bilancio delle stesse da parte del Tesoriere;

Le missioni che prevedono una spesa complessiva superiore ai 500 euro sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa verifica della copertura a bilancio delle stesse da parte del Tesoriere; in caso di

urgenza possono essere poste in essere in via straordinaria previa verifica della copertura a bilancio da parte del Tesoriere ed autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario Generale e successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - (IMPEGNI DEI PARTECIPANTI)

I partecipanti alle missioni si impegnano a rispettare i principi, i valori e le motivazioni indicati nello statuto e gli impegni assunti nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'associazione stessa e si impegnano a riferire al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tali missioni.

TITOLO III - RIMBORSI SPESA

ART. 7 - (AVENTI DIRITTO)

I soggetti di cui all'art. 4 e i professionisti, coloro che effettuano prestazioni occasionali e tutti coloro che collaborano con l'associazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per missioni ed attività autorizzate e realizzate in nome e per conto dell'associazione, nei limiti di cui al successivo art. 9.

ART. 8 - (RIMBORSI SPESA)

Le spese di importo superiore ai 1.000 euro (non ordinarie) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e verificate dal Tesoriere a garanzia della copertura economica, quelle inferiori o ordinarie sono autorizzate dal Presidente o dal Segretario Generale e verificate dal Tesoriere. È fatto salvo al Consiglio di Amministrazione approvare successivamente spese non ordinarie compiute in caso di urgenza dai soggetti di cui all'art. 7.

ART. 9 - (SPESE AMMISSIBILI)

Ai soggetti di cui all'art. 7 verranno rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute limitatamente a:

a) quote di partecipazione a congressi, eventi, corsi formativi e seminari;

b) spese di trasporto:

- Trasporto ferroviario: verrà rimborsato il biglietto di II classe su qualunque treno nazionale o internazionale. Il rimborso di biglietti di I classe potrà essere riconosciuto soltanto in circostanze particolari, ovvero quando non sono più disponibili biglietti di II classe per il viaggio da compiere o quando sono presenti offerte più convenienti rispetto a quelle previste per la II classe (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli sconti per le categorie "senior");

- Trasporto aereo: verrà rimborsato il biglietto in categoria economy per qualunque tratta nazionale o internazionale.

- Il rimborso di biglietti di classi superiori potrà essere riconosciuto soltanto in circostanze particolari, ovvero quando non sono più disponibili biglietti economy per il viaggio da compiere o quando sono presenti offerte più convenienti rispetto a quelle previste per tale classe;

- Trasporto con mezzo proprio: in caso di utilizzo dell'autovettura personale sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde a chilometro. Il prezzo di riferimento della benzina verde è quello al 1° gennaio di ogni anno. L'uso della propria autovettura potrà essere effettuato solo dopo avere rilasciato apposita dichiarazione che sollevi l'associazione da ogni responsabilità conseguente l'utilizzo del mezzo proprio, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti dal conducente, dai trasportati e dal mezzo di

trasporto medesimo

- Trasporto con bus, tram e taxi: verrà rimborsato interamente il prezzo del biglietto o del servizio;

c) spese di pernottamento: verranno rimborsate le spese di pernottamento entro il limite delle 4 stelle, sia con riferimento alle strutture di pernottamento italiane che estere;

d) spese di vitto/ristorazione: verranno rimborsate nel limite massimo di euro 20 per il pranzo e di euro 40 per la cena nel caso sia previsto anche il pernottamento nell'ambito dello svolgimento della missione o della prestazione;

I soggetti di cui all'art. 7 possono acquistare il titolo di viaggio, pernottare nell'Hotel o pranzare/cenare nel locale che preferiscono ma il rimborso della spesa sarà erogato solo per la somma rientrante nei limiti previsti dal comma 1 del presente articolo. L'eventuale sovrapprezzo non verrà rimborsato;

ART. 10 - (MODALITÀ DI RIMBORSO)

I soggetti di cui all'art. 4, il professionista e il collaboratore occasionale che hanno stipulato un contratto che preveda un rimborso spese analitico, per ottenere il rimborso dovranno compilare una richiesta di rimborso «nota-spese», debitamente firmata con allegati i documenti giustificativi di spesa; la richiesta di rimborso dovrà essere vistata dal Presidente e dal Tesoriere dell'Associazione che provvederà al rimborso medesimo;

Il professionista che ha stipulato un contratto che preveda un rimborso spese forfettario provvederà ad addebitare l'importo del rimborso spese in fattura.

Il collaboratore occasionale che ha stipulato un contratto che preveda un rimborso spese forfettario provvederà ad addebitare l'importo del rimborso nella ricevuta per prestazione occasionale;

In caso di impossibilità a presentare i documenti giustificativi di spesa di cui al comma 1 è possibile ricorrere all'autocertificazione di tali spese, entro il limite massimo di euro 200;

Il richiedente il rimborso spese è responsabile di quanto richiesto e attestato nel prospetto e nell'autocertificazione.

ALLEGATO B)

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO RETE DAFNE E ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO RETE DAFNE E AL RAPPORTO DI PARTENARIATO TRA RETE LOCALE E RETE NAZIONALE

Premesso che l'associazione Rete Dafne Italia, C.F. 11949460015, è titolare del Marchio Rete Dafne, depositato in data 4 ottobre 2019 e registrato in data 07 luglio 2020 presso la Camera di Commercio di Torino.

con richiesta di registrazione depositata in data 4 ottobre 2019 presso la CCIAA di Torino, con il presente regolamento si disciplina quanto segue:

Art. 1 - Requisiti delle Reti Locali

Le reti locali esistenti, o in fase di costituzione, sull'intero territorio nazionale che intendono utilizzare il Marchio Rete Dafne, dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) non avere scopo di lucro e perseguire finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere – anche mediante il loro coordinamento – la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012" e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015-2016";

b) Presenza congiunta di più enti pubblici o di enti pubblici e soggetti del privato sociale mediante cabina di regia rappresentativa dei soggetti costituenti la rete locale e una struttura operativa permanente che garantisca l'effettiva erogazione del servizio e la sua qualità;

c) offrire specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale ai sensi degli artt. 8 e 9 della Direttiva 2012/29/UE;

d) fornire almeno:

- informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

- informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

- sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

e) garantire un adeguato standard di formazione professionale degli operatori mediante la partecipazione ai corsi di formazione organizzati da Rete Dafne Italia;

f) Inserimento e aggiornamento dei dati relativi all'attività di assistenza alle vittime, nel pieno rispetto dei diritti di riservatezza delle persone assistite, mediante utilizzo del programma informatico acquistato da Rete Dafne Italia e concesso in uso alla Rete locale mediante apposito atto.

Art. 2 - Domanda di utilizzo

La domanda di utilizzo del Marchio e del programma informatico, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/istituzione capofila e inviata al Presidente dell'Associazione, dovrà essere corredata dai seguenti documenti del soggetto capofila della Rete:

- Statuto
- Bilancio dell'ultimo esercizio
- Curriculum

I documenti sopra elencati possono non essere prodotti qualora il soggetto/istituzione capofila sia un ente pubblico. La domanda di utilizzo dovrà inoltre fare riferimento al possesso dei requisiti descritti ai punti a.

b. c. d. e. ed f. sopra riportati.

L'utilizzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Rete Dafne Italia, potrà essere concesso al soggetto/istituzione capofila mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intesa/Convenzione tra gli attori della Rete Locale (anche non costituita come ente di secondo livello) - o la costituenda Rete Locale- e Rete Dafne Italia.

Art. 3 - Formazione e Supervisione

Rete Dafne Italia, previa concertazione del contributo per l'espletanda attività di seguito descritta, realizzerà appositi corsi di formazione rivolti agli operatori in procinto di svolgere attività nell'ambito della costituenda Rete Dafne, al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile su tutto il territorio nazionale della qualità del servizio erogato alle vittime.

Inoltre, coordinerà e raccorderà le attività delle reti Dafne locali, rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento, anche attraverso riunioni periodiche dei referenti delle reti locali, e attraverso una supervisione clinica e metodologica.

Art. 4 - Trasparenza degli atti e responsabilità delle reti locali

Le reti locali garantiranno che le loro attività saranno improntate al massimo rispetto dei principi deontologici, delle leggi sulla privacy e della trasparenza degli atti amministrativi e contabili (tramite la pubblicità del bilancio d'esercizio della rete locale, qualora costituita come ente di secondo livello, o del soggetto capofila nella gestione dei fondi).

I Soggetti costituenti le Reti locali, nel succitato ambito, sono costituiti unici ed esclusivi responsabili per eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero derivare in conseguenza dell'espletamento delle proprie mansioni/funzioni, per tal modo sollevando Rete Dafne Italia da qualsivoglia responsabilità, con conseguente obbligo di piena manleva in favore della stessa Rete Dafne Italia nella denegata ipotesi in cui a quest'ultima venisse eventualmente ascritta una responsabilità, anche oggettiva per fatto altrui.

Art. 5 - Utilizzo del Marchio Rete Dafne

Rete Dafne Italia è titolare del Marchio Rete Dafne, depositato in data 4 ottobre 2019 e registrato in data 07 luglio 2020 presso la Camera di Commercio di Torino.

L'utilizzo del Marchio è consentito alle reti locali e alle costituende reti locali alle seguenti condizioni:

a) Al Marchio Rete Dafne dovrà seguire l'indicazione geografica che identifica il territorio di pertinenza della Rete (Comune, Provincia o Regione)

b) Le reti locali ammesse ad utilizzare il Marchio Rete Dafne potranno utilizzarlo per le varie iniziative poste in essere dalla Rete Dafne Locale. L'utilizzo del Marchio per singole iniziative/eventi promossi in partenariato con soggetti di diritto privato dovrà essere preventivamente autorizzato dal CDA di Rete Dafne Italia.

c) Qualsiasi elaborazione del Marchio di Rete Dafne, per la produzione di manifesti, locandine, depliant e altra documentazione potrà essere realizzata esclusivamente da Rete Dafne Italia.

d) È quindi vietato, in difetto di autorizzazione del CDA di Rete Dafne Italia, utilizzare il succitato Marchio, ovvero segni distintivi, di titolarità della stessa Rete Dafne Italia sia per finalità differenti rispetto a quelle

sopra descritte alla lettera a) della sezione "Requisiti delle Reti Locali", sia per attività non riconducibili ai servizi di assistenza e protezione della vittima di reato, così come indicato sempre nella predetta sezione.

e) L'indebito utilizzo in questione costituirà fatto illecito con conseguente responsabilità ascrivibile alla rete locale in forza della normativa di settore contenuta nel codice civile, nel codice penale e nel codice della proprietà industriale a cui espressamente si rinvia (anche in relazione alle forme di tutela afferenti al risarcimento del danno arrecato dal predetto indebito utilizzo).

Art. 6 - Utilizzo degli strumenti condivisi e obbligo di riservatezza

I protocolli operativi/convenzioni stipulati tra Rete Dafne Italia e le reti locali o costituende reti locali ammesse ad utilizzare il Marchio disciplineranno:

L'utilizzo della Cartella informatizzata per la gestione dei dati dell'utenza, strumento essenziale ai fini del monitoraggio dell'attività della Rete e su cui i predetti soggetti dovranno osservare, verso l'esterno, la riservatezza circa il contenuto di siffatta cartella.

I veicoli di comunicazione di Rete Dafne Italia tramite apposito spazio dedicato sul sito internet di Rete Dafne Italia ed elaborazione grafica per la promozione di iniziative locali.

I percorsi di formazione, aggiornamento periodico, supervisione clinica e metodologica.

Art. 7 - Revoca

Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti punti del presente regolamento comporterà la revoca dell'utilizzo del Marchio che potrà essere unilateralmente deliberata dal CDA di Rete Dafne Italia.

Art. 8 - Norma transitoria

Qualora vi siano Reti locali che attualmente utilizzano il marchio Rete Dafne e la cartella informatizzata in modo non conforme ai requisiti stabiliti all'art. 1 del presente regolamento hanno tempo fino alla data del 31.12.2024 per procedere al necessario adeguamento. Le modalità di verifica e accertamento dei requisiti sono stabilite d'intesa tra il Consiglio di Amministrazione e il socio parte della costituita Rete locale.

F.to Bouchard Marco

F.to Massimo Saraceno

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia composta di numero quarantatre pagine contenute in un supporto informatico, è conforme al documento originale al mio repertorio 24037/15839 del 23 settembre 2023 firmato a norma di legge.
Roma, via Alberico II° n.33 il giorno 09/10/2023